m_dg.GDAP.03/11/2026.0500784.U

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DELLE SPECIALITÀ DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
DIVISIONE I^ - AFFARI GENERALI

Ai *Sigg.* Direttori Generali
SEDE

Ai *Sigg.* Provveditori Regionali dell'A.P.
LORO SEDI

Al *Sig.* Comandante
del Nucleo Investigativo Centrale

Al *Sig.* Direttore del
Gruppo Operativo Mobile

Al *Sig.* Direttore
del Gruppo Intervento Operativo

Al *Sig.* Direttore dell'Ufficio per la
Sicurezza Personale e la Vigilanza

Ai *Sigg.* Direttori delle Divisioni II^, III^, V^
della Direzione Generale delle Specialità
SEDE

e, per conoscenza,

All' Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I Segreteria generale e
del coordinamento interistituzionale
(Rif. prot. GDAP n. 41938.ID del 02/11/2026)
SEDE

OGGETTO: P.C.D. 31 ottobre 2026 – recante "Organizzazione, funzionamento e modalità di impiego del Dispositivo nazionale di negoziazione operativa del Corpo di polizia penitenziaria."

Per conoscenza e per gli aspetti di competenza e interesse, nonché per la massima diffusione alle rispettive articolazioni, centrali e territoriali, si trasmette il provvedimento del Capo del Dipartimento datato 31 ottobre 2026 adottato in sostituzione del precedente provvedimento del 4 marzo 2026 che s'intende abrogato.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Augusto Zaccariello

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.03/11/2026.0500784.U pag. 1 di 10

Ministero della Giustizia

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante *"Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà"* e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante *"Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria"*;

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante *"Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395"*;

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, recante *"Attribuzioni degli organi centrali dell'Amministrazione penitenziaria e decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali dell'Amministrazione Penitenziaria ed agli istituti e servizi penitenziari, a norma dell'art. 30, comma 4, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 395"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante *"Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante *"Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà"*;

VISTA la Raccomandazione Rec (2006)2-rev del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole penitenziarie europee, adottata dal Comitato dei Ministri l'11 gennaio 2006 e riveduta e modificata il 1° luglio 2020;

VISTO il decreto del Ministro della Giustizia del 25 gennaio 1996, n. 115, recante *"Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto d'accesso"*;

VISTO il decreto del Ministro della Giustizia del 19 febbraio 1999 concernente l'istituzione del *"Gruppo Operativo Mobile"*;

VISTO il decreto del Ministro della Giustizia del 14 giugno 2007 concernente l'istituzione del *"Nucleo Investigativo Centrale"* della Polizia Penitenziaria;

VISTO il decreto del Ministro della Giustizia del 14 maggio 2024 concernente l'istituzione del reparto specializzato del Corpo di polizia penitenziaria denominato *"Gruppo di Intervento Operativo"*;

VISTO il decreto del Ministro della Giustizia del 14 aprile 2025 recante *"Disciplina della specializzazione dei negoziatori del Corpo di polizia penitenziaria"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2025, n. 189 concernente l'individuazione, nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, della Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO il decreto del Ministro della Giustizia 23 giugno 2026 recante modifiche al decreto 2 marzo 2016 concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.03/11/2026.0500784.U pag. 2 di 10

Ministero della Giustizia

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

VISTO in particolare, l'articolo 7-bis del citato decreto ministeriale, il quale disciplina la Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria, articolandola in sei Divisioni e quattro Reparti speciali;

VISTO il Provvedimento del Capo del Dipartimento del 2 settembre 2026 che definisce i compiti, la struttura e l'organizzazione della Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria;

RICHIAMATA la circolare del Capo del Dipartimento GDAP-0312188-2011 del 17 agosto 2011, recante *"Gestione operativa delle situazioni critiche. Protocolli Operativi Regionali"*, con particolare riferimento alle procedure straordinarie di allertamento interno e regionale e alle modalità di gestione degli eventi critici;

RILEVATA la necessità di assicurare un Dispositivo nazionale unitario di gestione della capacità negoziale del Corpo di polizia penitenziaria, fondato su criteri di uniformità operativa, standardizzazione delle procedure, formazione continua, certificazione delle competenze e coordinamento nazionale;

CONSIDERATA l'esigenza, emersa all'esito delle verifiche previste dall'articolo 7, comma 2, del Provvedimento del Capo del Dipartimento del 4 marzo 2026, di procedere alla revisione e all'aggiornamento della disciplina della specializzazione di Negoziatore di cui al cennato P.C.D.;

VISTA la proposta formulata dal Direttore generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria;

DECRETA

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente provvedimento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di impiego del Dispositivo nazionale di negoziazione operativa del Corpo di polizia penitenziaria, in attuazione del decreto del Ministro della Giustizia 14 aprile 2025, con riferimento alla gestione delle situazioni di crisi ivi previste.
2. Il Dispositivo costituisce il modello organizzativo attraverso il quale il Corpo assicura il coordinamento specialistico e l'impiego dei Negoziatori di I e II livello e degli Operatori di supporto alla negoziazione, nonché l'uniformità delle procedure, lo sviluppo e il mantenimento delle competenze e l'analisi delle esperienze operative.
3. Il presente provvedimento disciplina altresì l'organizzazione e le competenze del Coordinamento centrale Negoziatori operante presso la Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria.
4. Le disposizioni del presente provvedimento sono applicate nel rispetto delle attribuzioni e delle responsabilità stabilite dalla normativa vigente e dal decreto del Ministro della Giustizia 14 aprile 2025.

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.03/11/2026.0500784.U pag. 3 di 10

Art. 2
(Profili di impiego del Negoziatore)

1. La negoziazione operativa è la capacità specialistica del Corpo finalizzata a supportare l'Autorità responsabile della gestione dell'evento critico nell'assunzione delle decisioni e nell'individuazione delle strategie più idonee alla tutela della vita, dell'incolumità delle persone coinvolte, della sicurezza penitenziaria e pubblica e nei casi possibili anche dell'integrità dei beni dell'Amministrazione.
2. L'attività negoziale è finalizzata alla ricerca di una soluzione pacifica della situazione critica, favorendo la progressiva riduzione della tensione e, ove necessario, consentendo di disporre del tempo utile a contenere i rischi e a limitare le possibili conseguenze dannose. Essa si fonda sull'autonomia tecnico-professionale del Negoziatore nell'applicazione delle tecniche negoziali e sulla collaborazione con le altre componenti impegnate nella gestione dell'evento.
3. Durante lo svolgimento di un intervento negoziale formalmente attivato, la funzione specialistica di negoziazione prevale sulle ordinarie modalità di impiego del personale.
4. L'autonomia tecnico-professionale del Negoziatore attiene alla valutazione e alla conduzione della strategia negoziale e si esercita in coerenza con gli obiettivi strategici e le determinazioni dell'Autorità responsabile dell'evento.

Art. 3
(Struttura, livelli operativi e coordinamento del Dispositivo nazionale)

1. Il Dispositivo opera nell'ambito della Direzione generale delle specialità e assicura:
   a) l'unitarietà dell'indirizzo tecnico-specialistico;
   b) la pianificazione delle attività operative e il coordinamento di quelle addestrative;
   c) l'aggiornamento e la diffusione della dottrina negoziale;
   d) il monitoraggio degli standard professionali;
   e) l'analisi degli interventi e la valorizzazione delle buone prassi.
2. Il Dispositivo si articola nei seguenti livelli:
   a) *livello di coordinamento nazionale,* assicurato dalla Direzione Generale delle specialità attraverso il Coordinamento centrale Negoziatori;
   b) *livello di supporto specialistico avanzato,* assicurato dai Negoziatori di II livello;
   c) *livello operativo specialistico,* assicurato dai Negoziatori di I livello;
   d) *livello di supporto territoriale,* assicurato dagli Operatori di supporto alla negoziazione presso gli istituti penitenziari.
3. I Negoziatori conservano l'ordinaria dipendenza gerarchica dalla Direzione generale delle specialità e di conseguenza dal Reparto o dall'articolazione di appartenenza. Tuttavia, a seguito dell'attivazione del dispositivo negoziale, il personale specializzato è posto alle dipendenze funzionali dell'Autorità competente nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento.
4. L'attivazione del Dispositivo negoziale determina una relazione funzionale temporanea tra i componenti del Team negoziale e il Negoziatore di II livello.
5. Il Negoziatore di II livello assicura il raccordo tecnico-specialistico con il Coordinamento centrale e il supporto al Negoziatore di I livello per tutta la durata dell'intervento.

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.03/11/2026.0500784.U pag. 4 di 10

6. I Reparti speciali (Gruppo operativo mobile, Nucleo investigativo centrale e Gruppo di intervento operativo) trasmettono mensilmente alla Direzione generale delle specialità gli elenchi aggiornati dei Negoziatori abilitati e impiegabili, indicando le relative disponibilità. La Direzione generale, tramite il Coordinamento centrale, cura la redazione di un quadro nazionale aggiornato che trasmette periodicamente ai Provveditorati regionali.
7. Il Provveditore regionale, su richiesta dell'Autorità responsabile dell'evento, o di propria iniziativa nei casi di necessità, individua il Negoziatore disponibile secondo criteri di prossimità territoriale e tempestività. In caso di indisponibilità nel distretto, valuta il ricorso a personale disponibile in un distretto confinante previa intesa con la Direzione generale delle specialità.
8. Le attività di negoziazione operativa sono svolte secondo principi di collaborazione tra tutte le articolazioni dell'Amministrazione e di cooperazione istituzionale con le competenti Forze di polizia o altri enti coinvolti nella gestione degli eventi critici.

Art. 4
(Coordinamento centrale Negoziatori)

1. Presso la Direzione generale delle specialità è istituito il Coordinamento centrale Negoziatori, quale articolazione deputata al governo, allo sviluppo e al coordinamento nazionale della capacità specialistica di negoziazione operativa.
2. Il Coordinamento è incardinato presso la Divisione IV – Coordinamento servizi di sicurezza penitenziaria e operazioni. Assicura la pianificazione, il coordinamento specialistico, l'impiego delle risorse, il monitoraggio degli interventi e il rispetto dei protocolli operativi dei Negoziatori.
3. Il Coordinamento, quale "*Capability Owner*", in particolare:
   a) propone al Direttore generale delle specialità indirizzi e linee di sviluppo della capacità negoziale;
   b) cura l'elaborazione e l'aggiornamento della dottrina, degli standard operativi e delle procedure di negoziazione;
   c) coordina tecnicamente la rete nazionale dei Negoziatori;
   d) propone al Direttore generale delle specialità indirizzi in materia di formazione, addestramento e mantenimento delle competenze;
   e) analizza le esperienze operative e propone misure di miglioramento;
   f) assicura il raccordo con i Negoziatori di I e II livello e con gli Operatori di supporto;
   g) assicura il coordinamento tecnico-specialistico degli interventi attivati;
   h) promuove il confronto con organismi omologhi delle altre Forze di polizia, nel rispetto delle competenze istituzionali e della riservatezza.
4. Il Coordinamento opera sulla base degli indirizzi impartiti dal Direttore generale delle specialità e riferisce allo stesso sugli interventi di particolare rilevanza e sulle esigenze di aggiornamento.
5. Con provvedimento del Direttore generale delle specialità sono disciplinate l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento del Coordinamento centrale Negoziatori.

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.03/11/2026.0500784.U pag. 5 di 10

Art. 5
(Livelli di negoziazione)

1. La struttura negoziale del Corpo di polizia penitenziaria, in ossequio a quanto previsto dal decreto del Ministro della Giustizia 14 aprile 2025, è organizzata secondo un modello progressivo, articolato nei seguenti livelli:
   a) Operatori di supporto alla negoziazione;
   b) Negoziatori di I livello;
   c) Negoziatori di II livello.
2. Gli Operatori di supporto costituiscono la componente denominata *"First responder"* operativa dei Reparti del Corpo di stanza negli istituti penitenziari. La Direzione dell'Istituto, con le modalità previste dalla disciplina vigente, individua il personale in possesso della qualifica e ne dà evidenza nelle pertinenti registrazioni di servizio.
3. Gli Operatori di supporto favoriscono il primo contatto comunicativo, acquisiscono e riferiscono tempestivamente le informazioni utili, contribuiscono alla riduzione della tensione, riferiscono all'Autorità competente alla gestione dell'evento critico, collaborano con il Team negoziale, senza assumere il ruolo e le funzioni del Negoziatore.
4. I Negoziatori di I livello costituiscono la componente operativa specialistica; intervengono nelle situazioni di crisi per le quali l'attività del *"First responder"* non risulti sufficiente o adeguata rispetto alla natura dell'evento. Attivati secondo le procedure del presente provvedimento:
   a) valutano lo scenario negoziale;
   b) instaurano e conducono l'interlocuzione con il/i soggetto/i in crisi;
   c) elaborano la strategia tecnica congiuntamente con il Negoziatore di II livello e in coerenza con gli obiettivi indicati dall'Autorità responsabile, mantenendo il raccordo con quest'ultima e con lo stesso Negoziatore di II livello;
   d) comunicano tempestivamente gli elementi significativi e le richieste formulate dal soggetto in crisi all'Autorità responsabile, cui competono le determinazioni conseguenti;
   e) redigono la relazione prevista dall'articolo 8 al termine dell'intervento.
5. I Negoziatori di II livello costituiscono la componente specialistica avanzata; assicurano il supporto tecnico-specialistico al Negoziatore di I livello sin dall'attivazione e per l'intera durata dell'evento.
6. I Negoziatori di II livello:
   a) contribuiscono all'aggiornamento del quadro informativo, alla rivalutazione del rischio e all'eventuale rimodulazione della strategia di intervento;
   b) informano il Coordinamento centrale e curano il *debriefing* specialistico analizzando le attività svolte evidenziando ogni utile proposta o osservazione finalizzata all'aggiornamento della dottrina e degli standard operativi.
7. Il Negoziatore di II livello opera ordinariamente da remoto. Nei casi di eccezionale gravità e complessità previsti dal decreto del Ministro della Giustizia 14 aprile 2025 può essere impiegato sul luogo dell'evento, secondo le procedure del presente provvedimento.
8. La composizione del Team negoziale è definita in relazione alla natura e alla complessità dell'evento e può comprendere gli Operatori di supporto, uno o più Negoziatori di I livello e il Negoziatore di II livello, da remoto o sul posto.
9. La Direzione generale delle specialità, tramite il Coordinamento, monitora la consistenza, la distribuzione territoriale e il livello di qualificazione del personale inserito nel Dispositivo.

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.03/11/2026.0500784.U pag. 6 di 10

Art. 6

(Procedure e fasi di attivazione del Dispositivo)

1. L'attivazione avviene secondo criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza rispetto alla natura, alla gravità e alla complessità dell'evento, nel quadro delle procedure vigenti per la gestione delle situazioni critiche.
2. Nei casi di crisi individuale o collettiva, il Direttore dell'Istituto, quale Responsabile generale dell'emergenza, valutata la situazione con il Comandante del Reparto, può disporre l'attivazione degli Operatori di supporto alla negoziazione presenti in Istituto.
3. Quando l'evento non risulti fronteggiabile mediante il solo intervento degli Operatori di supporto, il Direttore dell'Istituto chiede tempestivamente al Provveditore regionale l'attivazione di un Negoziatore di I livello. La richiesta è formulata, ove possibile, in una fase che consenta un efficace intervento negoziale.
4. Il Provveditore regionale, acquisiti gli elementi necessari e valutata la richiesta, ovvero di propria iniziativa nei casi di necessità, dispone l'attivazione del Negoziatore disponibile secondo i criteri di cui all'articolo 3 e ne dà immediata comunicazione, tramite il Coordinamento centrale, alla Direzione generale delle specialità.
5. Il Negoziatore di I livello, ricevuta l'attivazione, prende contatto con l'Autorità competente alla gestione dell'evento critico e con il Negoziatore di II livello individuato dal Dispositivo, acquisendo le informazioni necessarie alla valutazione dello scenario.
6. Durante l'intervento, i collegamenti tra il Negoziatore di I livello, l'Autorità competente e il Negoziatore di II livello sono assicurati, di norma, tramite un altro Negoziatore di I livello, un Operatore di supporto o altro personale individuato, al fine di consentire al Negoziatore di I livello di mantenere la continuità dell'interlocuzione.
7. Il Negoziatore di II livello assicura il supporto specialistico e il raccordo con il Coordinamento centrale, aggiornandolo sull'evoluzione dell'intervento.
8. La conclusione dell'attività negoziale è comunicata senza indugio dal Negoziatore di I livello all'Autorità responsabile e al Negoziatore di II livello. Seguono le attività di *debriefing* e la redazione della documentazione prevista dall'articolo 8.

Art. 7

(Profili di dipendenza funzionale e autonomia professionale)

1. L'Autorità competente in relazione alla tipologia e alla gravità dell'evento, mantiene la responsabilità complessiva della gestione della situazione, individua gli obiettivi strategici, assume le decisioni e adotta i provvedimenti di competenza, fornisce ogni utile supporto al Team negoziale e assicura il raccordo con le articolazioni interessate.
2. In aderenza ai principi tecnico-operativi della negoziazione, le funzioni negoziali sono rigorosamente distinte da quelle decisionali. Il Negoziatore conduce la trattativa senza capacità deliberativa: restano infatti in capo all'Autorità istituzionalmente competente le determinazioni in ordine alle eventuali autorizzazioni, escludendo un suo coinvolgimento diretto nella negoziazione.
3. Il Negoziatore di I livello opera nell'ambito delle proprie competenze tecnico-professionali, in coerenza con gli obiettivi strategici definiti dall'Autorità competente, alla quale riferisce l'evoluzione dell'attività e ogni elemento rilevante.
   Si relaziona, avvalendosi ove necessario dell'Operatore di supporto, esclusivamente con:

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.03/11/2026.0500784.U pag. 7 di 10

a) l'Autorità competente alla gestione dell'evento critico;
b) il Negoziatore di II livello individuato dal Dispositivo nazionale.

4. In sede di valutazione dello scenario, il Negoziatore di I livello acquisisce, dall'Autorità competente, dagli Operatori di supporto e dalle fonti informative legittimamente disponibili, gli elementi pertinenti relativi alle persone coinvolte, alla dinamica dell'evento, alle richieste formulate, al contesto ambientale e ai fattori di rischio.
5. La strategia negoziale è elaborata e adattata dal Negoziatore di I livello nell'ambito della propria autonomia tecnico-professionale e può essere orientata, in relazione alle caratteristiche dell'evento, a favorire la cessazione della condotta critica, acquisire tempo utile, ridurre la tensione e consentire all'Autorità competente alla gestione dell'evento critico di assumere le determinazioni di competenza.
6. Ove necessario, il Negoziatore può proporre all'Autorità competente l'acquisizione del contributo di professionalità specialistiche, quali psicologi, interpreti, mediatori culturali, personale sanitario o altri soggetti utili.
7. Il Negoziatore di II livello analizza gli elementi disponibili, fornisce valutazioni tecnico-specialistiche, segnala criticità e collabora alla rivalutazione del rischio e all'adattamento della strategia, mantenendo il raccordo con il Coordinamento centrale.
8. Ogni richiesta, proposta o condizione formulata dal soggetto in crisi è tempestivamente rappresentata all'Autorità responsabile, cui competono le decisioni conseguenti.

Art. 8
(Documentazione e analisi degli interventi)

1. Il Negoziatore di I livello redige, al termine dell'intervento, una relazione che descrive lo scenario, le modalità di attivazione, lo sviluppo della negoziazione, le tecniche impiegate, l'esito, le criticità riscontrate e le eventuali proposte di miglioramento.
2. La relazione è trasmessa senza indugio al Negoziatore di II livello e, per conoscenza, al Reparto speciale di appartenenza. Il Negoziatore di II livello la integra con le proprie valutazioni e la trasmette al Coordinamento centrale.
3. Il Coordinamento analizza gli interventi, individua elementi ricorrenti, criticità e aree di miglioramento e formula al Direttore generale delle specialità proposte di aggiornamento organizzativo, operativo e formativo. Gli esiti sono condivisi con le strutture interessate secondo criteri di pertinenza e necessità informativa. I punti di criticità rilevati sono partecipati anche al Direttore dell'Istituto con riservata documentazione.
4. Le informazioni e la documentazione sono trattate secondo criteri di sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente. La documentazione relativa alle attività di negoziazione prevista dal presente provvedimento è sottratta all'accesso ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro della Giustizia 25 gennaio 1996, n. 115.
5. Il personale coinvolto non rilascia dichiarazioni o notizie agli organi di informazione in assenza della preventiva autorizzazione delle competenti autorità dell'Amministrazione.
6. In presenza di fatti penalmente rilevanti, i rapporti con l'Autorità giudiziaria sono curati dagli organi competenti secondo la normativa vigente.
7. Gli elementi emersi dall'analisi costituiscono patrimonio professionale del Dispositivo e concorrono all'aggiornamento della dottrina, delle procedure e dei percorsi formativi.

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.03/11/2026.0500784.U pag. 8 di 10

Art. 9

(Formazione, addestramento e mantenimento della qualifica)

1. La formazione, l'addestramento, l'aggiornamento e il mantenimento delle competenze costituiscono elementi essenziali della capacità negoziale.
2. La Direzione generale della formazione, sulla base delle esigenze manifestate dalla Direzione generale delle specialità e nel rispetto del decreto del Ministro della Giustizia 14 aprile 2025, cura la definizione e l'organizzazione dei percorsi formativi, addestrativi e di aggiornamento rivolti ai Negoziatori e agli Operatori di supporto.
3. La Direzione generale della formazione si avvale della collaborazione dei Negoziatori di II livello qualificati istruttori ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 14 aprile 2025, per la predisposizione degli scenari esercitativi, la condivisione delle esperienze e la valutazione delle attività.
4. Il Coordinamento centrale propone e aggiorna gli standard professionali, gli obiettivi formativi e addestrativi, i criteri di valutazione e le esigenze di aggiornamento, sulla base dell'analisi degli interventi e in raccordo con la Direzione generale della formazione.
5. I percorsi formativi assicurano, in relazione al livello e al ruolo, competenze in materia di comunicazione negoziale, gestione dello stress e delle dinamiche emotive, valutazione del rischio, pianificazione della strategia, gestione delle comunicazioni e conoscenza delle procedure operative del Corpo.
6. Il mantenimento della qualifica di Negoziatore è subordinato alla partecipazione con esito positivo alle attività periodiche previste dalla disciplina ministeriale e dagli indirizzi attuativi adottati dagli uffici competenti.
7. Gli Operatori di supporto sono destinatari di percorsi specifici riguardanti il primo approccio comunicativo, la gestione iniziale della crisi, la raccolta delle informazioni e il raccordo con il personale specializzato.
8. Il Coordinamento centrale promuove le esercitazioni congiunte tra i diversi livelli del Dispositivo, i Reparti speciali e, ove possibile, le altre Forze di polizia. La partecipazione a iniziative esterne è autorizzata, secondo le disposizioni vigenti, dalla Direzione generale delle specialità previo nulla osta del Capo del Dipartimento.

Art. 10

(Impiego delle risorse, equipaggiamenti e supporto logistico)

1. Le articolazioni centrali e territoriali dell'Amministrazione, ciascuna per le proprie competenze, assicurano le risorse umane, strumentali, tecnologiche e logistiche necessarie allo svolgimento delle attività negoziali.
2. L'Autorità competente alla gestione dell'evento critico e le articolazioni interessate assicurano al Team negoziale il supporto operativo e logistico necessario, in condizioni di efficienza e sicurezza.
3. La Direzione generale delle specialità definisce, in raccordo con gli uffici competenti, gli standard tecnici e qualitativi delle dotazioni e degli equipaggiamenti necessari e ne promuove l'aggiornamento.
4. I Reparti speciali di appartenenza assicurano la disponibilità del personale con qualifica di Negoziatore secondo le turnazioni e le modalità organizzative stabilite, favorendone l'impiego

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.03/11/2026.0500784.U pag. 9 di 10

e la partecipazione alle attività formative e addestrative, nonché curando le esigenze relative alle dotazioni individuali e di Reparto.

5. I Direttori degli Istituti e i Comandanti dei Reparti assicurano l'impiego degli Operatori di supporto, la loro partecipazione alle attività formative e la collaborazione con il Team negoziale.
6. Il personale specializzato può raggiungere il luogo dell'evento con mezzo di servizio ovvero, in considerazione della necessaria tempestività, è autorizzato all'utilizzo del mezzo privato.
7. In caso di impiego sul luogo dell'evento del Negoziatore di II livello, le strutture competenti assicurano il necessario supporto logistico.

Art. 11
(Norme finali disposizioni di coordinamento)

1. La Direzione generale delle specialità, avvalendosi del Coordinamento centrale e d'intesa con i Reparti speciali, verifica periodicamente l'attuazione del presente provvedimento e propone al Capo del Dipartimento gli eventuali aggiornamenti.
2. Il provvedimento del Capo del Dipartimento del 4 marzo 2026 è abrogato e integralmente sostituito dal presente.
3. Il presente provvedimento è trasmesso alle articolazioni centrali e territoriali del Corpo e dell'Amministrazione penitenziaria per i seguiti di competenza.

Art. 12
(Norme transitorie)

1. Nelle more della costituzione e della piena operatività del Coordinamento centrale Negoziatori presso la Direzione generale delle specialità, le relative funzioni sono assicurate in via transitoria dal Nucleo Investigativo Centrale, secondo gli indirizzi impartiti dal Direttore generale delle specialità.
2. Il passaggio delle funzioni al Coordinamento centrale è disposto con provvedimento del Direttore generale delle specialità, assicurando la continuità delle attività operative, formative e di supporto specialistico.

Roma, 31/10/2026

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Stefano Carmine De Michele
Stef. C. De Michele

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.03/11/2026.0500784.U pag. 10 di 10